



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 46 del 12.04.2008

Il parere del nostro legale in merito al riconoscimento ai lavoratori civili INDENNITA' OPERATIVA DI CAMPAGNA LE NOSTRE CONSIDERAZIONI ED INDICAZIONI

Nel corso di queste ultime settimane, sono pervenute a questo Coordinamento nazionale numerosissime richieste di informazioni in merito alle diverse iniziative risorsuali avviate da gruppi di lavoratori civili, in alcuni casi con il diretto patrocinio di Organizzazioni Sindacali della Difesa, finalizzate al riconoscimento a percepire l'indennità mensile di impiego operativo di campagna cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, al pari di quanto avviene per i militari impiegati in Enti, Comandi, Reparti e Unità cui compete quella indennità.

Le predette iniziative ricorsuali traggono tutte origine dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 4899 del 15.06.2005, successivamente confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 2307 dell'11.12.2006, che ha affermato il diritto dei lavoratori civili ricorrenti, in servizio presso Enti AM di Galatina, a percepire la precitata indennità in quanto, a parere dell' Organo giudicante, la stessa sarebbe stata estesa dall'art. 5, comma 2, del DPR 31.07.1995, n. 394 a tutto il personale in posizione di "forza amministrata", e dunque anche al personale civile impiegato in quegli Enti.

Due considerazioni, ci sono apparse, da subito, particolarmente importanti.

1. Il pronunciamento della Magistratura leccese rimane, allo stato, l'unico e solo su tutto il territorio nazionale, e dunque siamo ben lontani da quella che si dice una "giurisprudenza consolidata" in materia. Vi ricordate, solo per fare un esempio, i ricorsi fatti qualche anno fa per il computo dell'indennità di amministrazione nella 13^a mensilità, anch'essi innescati da una sentenza di un solo Tribunale, quello di Pisa, e poi di fatto rigettati a seguito dei diversi giudizi di altri Tribunali che hanno portato alla fine ad una giurisprudenza consolidata di segno opposto?
2. La sentenza di Lecce è passata in giudicato perché il Ministero della Difesa non ha proposto ricorso in Cassazione per decorrenza dei termini (pare si sia trattato di un disguido dell'Avvocatura dello Stato). Ci chiediamo: nel caso si fosse potuta pronunciare, la Corte di cassazione avrebbe acclarato la legittimità dei ricorrenti civili a percepire quella indennità (non va sottaciuto, infatti, che l'estensione al "personale in forza amministrata" è contenuta in una legge, il già citato DPR 31.07.1995, n. 394, che, è riferita al solo personale militare.....).

Sulla base di queste due semplici considerazioni, non ce la siamo francamente sentita di partire anche noi in tromba con i ricorsi, e di metterci sul "mercato" per disputarci l'adesione dei lavoratori, iscritti e non a FLP DIFESA, ai quali proporre il "nostro" ricorso e le "nostre" cifre.

Per quanto a noi risulta, infatti, l' "offerta" appare peraltro alquanto diversificata. C'è chi propone un ricorso finalizzato solo al riconoscimento del diritto all'indennità, chi invece ricomprende anche la liquidazione dell'eventuale trattamento maturato; c'è chi chiede 10 €, chi 45 € (ci domandiamo: solo per il primo grado di giudizio o anche per i successivi?), e c'è addirittura chi supera i 200 €, ricomprendendo tutti gli eventuali gradi di giudizio che si potrebbero sostenere dinanzi alla Magistratura del lavoro.

Proprio per questo, a premessa di qualsiasi nostra scelta, abbiamo voluto approfondire il problema. Abbiamo perciò investito lo Studio Legale Gucci di Roma, che vanta notoriamente una solida esperienza in materia di questioni relative al personale militare e civile della Difesa, al quale abbiamo posto due

quesiti molto semplici: allo stato delle cose, esistono buone ragioni per avviare con successo una iniziativa ricorsuale di fronte alla Magistratura del Lavoro? Secondo: esistono eventualmente strade alternative per tutelare i diritti dei lavoratori civili?

La risposta del nostro Legale, nel suo testo integrale, è quella che alleghiamo in copia al presente Notiziario, invitando tutti i nostri dirigenti ed i colleghi interessati alla più attenta lettura.

Da detto parere, si evincono con chiarezza le seguenti due risposte: allo stato delle cose, non pare sussistano fondate ragioni per ritenere che le iniziative ricorsuali vengano coronate da sicuro successo; proprio per questo, ed in alternativa, il suggerimento che ci viene dall'Avv. Gucci è quello di invitare i colleghi interessati a inoltrare a Persociv una istanza (vds. bozza in allegato) di invito e costituzione in mora rivolto alla A.D. a corrispondere la indennità di che trattasi, che serve a prendere tempo in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda, ma determinando in ogni caso l'interruzione dei termini quinquennali di prescrizione (e quindi garantendo sotto il profilo economico legato al maturato).

Il parere dello Studio Legale Gucci ci convince però anche sotto un altro aspetto: vi ricordate la vicenda RIA? Migliaia di ricorsi con esito favorevole presso i TAR; poi, non appena cominciò a delinearsi una posizione favorevole anche da parte del Consiglio di Stato, intervenne l' "interpretazione autentica" del Parlamento che tagliò le gambe, e definitivamente, alle aspettative dei lavoratori interessati.

Il copione sembra riproporsi: siamo a conoscenza che Persociv, comprensibilmente spaventata dalle dimensioni quantitative (migliaia e migliaia i lavoratori civili impiegati negli Enti/Reparti/Unità cui compete l'indennità di campagna)) e finanziarie del problema (si parla di circa 100 mln di euro..), abbia già investito della questione il Gabinetto Difesa con una nota dell'aprile 2007.

Le soluzioni, entrambe di tipo legislativo, potrebbero essere due, ovviamente alternative l'una all'altra: la prima, una norma di legge che riconosca al personale civile l'indennità operativa di campagna, e la conseguente messa in disponibilità delle risorse necessarie al pagamento mensile (a nostro avviso, con i tempi che corrono, certo la meno probabile); la seconda, sempre una norma di legge, ma che interpreti in senso a noi non favorevole l'art. 5, c. 2, del DPR 31.07.1995, n. 394 e affermi l'esclusione dei lavoratori civili da quelli ricompresi nella cosiddetta "forza amministrata" (a nostro avviso, la più probabile).

Anche per questo, prendere tempo e seguire gli sviluppi della vicenda senza mettere per il momento mani al portafoglio, ci sembra il suggerimento più sensato da dare ai colleghi.

Naturalmente, ciascuno decida in libertà se seguire le nostre indicazioni o partecipare ad uno dei ricorsi alla Magistratura che vengono proposti, e questo vale naturalmente anche per i nostri iscritti.

Al di là delle diverse valutazioni sui percorsi di tutela da intraprendere, rimane il problema enorme della ennesima situazione di ingiusta disparità di trattamento tra militari e civili a fronte di situazioni d'impiego similari. Una condizione che appare strutturale nel rapporto tra le due categorie, e anche per questo a noi indigesta, ma che in alcune situazioni lo è in modo più accentuato: e quella della indennità di campagna, corrisposta solo ai militari e non anche ai civili che operano gomito a gomito, lo è!

Ma proprio perché il problema è di natura politica, dobbiamo avere la forza di porlo nella giusta sede, quella politica appunto, mettendo in campo tutta la capacità di iniziativa, di mobilitazione e di lotta di cui il Sindacato può essere capace. Questo è l'impegno che la FLP DIFESA intende perseguire, ben conscia che la "via giudiziaria" non può essere in alcun modo la scelta primaria per il Sindacato.

Per concludere, raccomandiamo ai colleghi che intendono proporre le istanze interrutive suggerite dall'avv. Gucci di seguire la raccomandazione contenuta nel penultimo capoverso della sua nota: raccogliere, per ciascun Ente, tutte le istanze e inviarle a Persociv in unico plico Raccomandata RR.

Fraterni saluti a tutti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)



Studio Legale Gucci
Viale Giulio Cesare 113a - Roma 00192
email: gucci@libero.it

Avv. Luciano Gucci
Avv. Dario Gucci

Tel: 063218835
Fax: 0632506686

F.L.P. Difesa
Coordinamento Naz.le
P.zza Dante

Oggetto: indennità operativa al personale civile
Parere relativo alle modalità di tutela dei diritti accertati dalla sentenza del
Tribunale di Lecce

La sentenza del Tribunale di Lecce, Giudice del lavoro, n. 4899/05, confermata dalla sentenza n. 2307/06 della Corte di appello di Lecce ha dichiarato il diritto dei ricorrenti (personale civile del Ministero della Difesa in servizio presso l'aeroporto militare di Galatina ed in organico al 61° stormo o al 10° Reparto manutenzione velivoli) a percepire l'**indennità operativa di campagna** di cui agli artt. 3 della legge n. 78/1983 e 5 del DPR n. 394/1995.

La statuizione del Giudice è così argomentata: il trattamento economico disciplinato dalla legge n°78/1983 in favore del personale militare in forza effettiva organica (F.E.O.) negli Enti o reparti operativi di cui all'art. 3 di detta legge, a decorrere dal 1/12/1995 sarebbe stata esteso dall'art. 5 comma 2° del D.P.R. 394/1995 anche al personale civile in quanto "personale che, nella posizione di forza amministrata (FO.AM), è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative del personale in forza effettiva organica(F.E.O.) presso gli Enti e i Reparti elencati nell'art. 3 della legge n. 78/1983".

La sopradicata sentenza, che per legge opera esclusivamente in favore dei ricorrenti e non è suscettibile di estensione applicativa, è divenuta definitiva, ha cioè acquisito autorità di giudicato, in quanto il Ministero della Difesa non ha proposto, entro il termine di legge, ricorso per Cassazione.

Al momento non esistono altre sentenze che hanno deciso sulla stessa materia ed una sola pronuncia giudiziale benché di doppio grado, non consolida la certezza del diritto al trattamento economico in parola anzi, nella questione in esame, emergono notevoli dubbi di legittimità sulla fondatezza del giudicato favorevole formatosi: sarebbe sufficiente soffermarsi sulla constatazione che in tema di contratti collettivi di lavoro dipendente e del pubblico impiego in particolare non sfuggirebbe al vaglio del giudice di legittimità (cioè alla Corte di Cassazione) l'aspetto primario e fondamentale che è quello della individuazione dei destinatari (nel caso specifico della categoria - militare o civile - dei destinatari) delle norme all'esame che disciplinano l'attribuzione delle indennità operative di base e di specialità. Ed il D.P.R. n. 394/1995 è per il personale militare l'equipollente del C.C.N.I. (Contratto collettivo nazione integrativo) per il personale civile della Difesa.

D'altronde emergerebbe al vaglio della Corte di Cassazione che si resta pur sempre nell'ambito del personale militare, esclusivo destinatario della legge n. 78/1983 e del DPR n. 394/1995, e che il termine "**forza amministrata**" sarebbe da intendersi semplicemente come estensione della spettanza dell'indennità operativa anche a quel personale **militare** in forza presso l'Ente operativo (e perciò da esso amministrato) ma non ricompreso nelle tabelle ordinarie organiche della forza militare effettiva (F.E.O.) dell'Ente.

Dato quanto sopra evidenziato è più che opportuno che il personale civile intraprenda comunque iniziative efficaci a tutela delle proprie ragioni, per ottenere il riconoscimento del diritto all' indennità operativa.

Si esprime al riguardo l'avviso che in alternativa all'attivazione, forse frettolosa, di tanti ricorsi innanzi ai Giudici del Lavoro di vari Tribunali, per legge territorialmente competenti, distribuiti sul territorio nazionale, ricorsi che si concluderebbero con sentenze difformi tra loro (alcune di accoglimento altre di rigetto) tutte destinate a seguire il percorso processuale nei tre gradi di giudizio fino alla Corte di Cassazione, che univocamente pronuncerà sentenze definitive, più ragionevole e opportuna appare la soluzione - della medesima efficacia del ricorso giudiziale al Tribunale - che ciascun dipendente inoltri, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, uno specifico individuale **atto di invito e costituzione in mora** rivolto al Ministero della Difesa in persona del Ministro - pro tempore, a corrispondere l'indennità operativa per l'importo correlato alla qualifica funzionale di appartenenza.

Tale soluzione produce certamente l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione che è di durata quinquennale, trattandosi di emolumenti corrisposti a cadenza mensile e, a detti fini interruttivi equivale al ricorso al Tribunale; essa per di più consente a ciascun dipendente, pure nell'ipotesi di risposta negativa dell'Amministrazione all'atto di invito e costituzione in mora inoltrato, di utilizzare il quinquennio di legge per monitorare l'andamento di altri ricorsi pilota e poi intervenire, secondo una preordinata strategia coordinata, in via prioritaria con ricorsi presso i tribunali che dovessero pronunciare sentenze di accoglimento, in modo da incalzare con la massima incisività l'Amministrazione laddove sia soccombente in giudizio.

Si ravvisa infine l'opportunità di un'attività coordinata presso ciascun Ente per l'inoltro degli "atti di costituzione in mora" finalizzata all'obiettivo di unificare la data di inoltro delle istanze per semplificare l'eventualità del ricorso al Tribunale occorrente.

In conclusione - ai fini del vero - si è dell'avviso che il percorso giudiziale possa meglio attivarsi allorché si dovesse consolidare l'orientamento favorevole dei Tribunali del lavoro, ferma restante l'esigenza di operare l'interruzione della prescrizione del diritto preteso.

Roma,

Avv. Luciano Gucci



BOZZA DI ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA

Al Ministero della Difesa
 Direzione generale del personale Civile
 In persona del Direttore Generale pro-tempore
 V.le dell'Università, 4
 00185 Roma

Il/La sottoscritto/a
 nato/a il..... a.....
 domiciliato/a in..... alla via/piazza.....
 attualmente in servizio presso.....

PREMESSO CHE

- quale dipendente civile di codesto Ministero categoria ____ posizione economica ____, svolge - a decorrere dal _____ - attività lavorativa nella posizione di forza amministrata appartenente al _____ impiegato
 (*denominazione dell'Ente operativo*)
 nelle stesse condizioni del personale militare in F.E.O. (forza effettiva organica) al medesimo Ente di servizio.
- il Giudice del Lavoro con sentenza definitiva n. 4899/05 del Tribunale di Lecce, confermata da sentenza n. 2307/06 della Corte di Appello di Lecce ha accertato il diritto del personale civile applicato nella suddetta posizione alla percezione delle indennità operative previste e disciplinate dall'art. 3 della legge n. 78/1983 e dall'art. 5, co. 2 del D.P.R. 394/1995, a decorrere da data non anteriore all' 1/12/1995, nella misura correlata alla categoria funzionale retributiva di appartenenza di ciascun dipendente

CHIEDE

che il Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Civile in persona del Direttore Generale pro tempore provveda a corrispondere l'indennità operativa corrispettiva al peculiare impiego operativo nella misura correlata alla categoria funzionale di appartenenza dell'istante, conformemente a quanto disposto dal Giudice del Lavoro ed in applicazione dell'art. 3 legge n° 78/1983 e dell'art. 5 del DPR n° 394/1995.

Con la presente l'istante costituisce in mora, a tutti gli effetti di legge il Ministero della Difesa in persona del Dirigente responsabile a provvedere nel senso richiesto con la liquidazione e il pagamento delle somme spettantigli oltre gli accessori di legge.

data

firma